SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

24º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) ***Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti,*** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; Pontone ed altri; Asciutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 2, 7, 13 e *passim*

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* *Pag.* 6, 7, 8 e *passim*

DE CAROLIS *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 7, 10

DE LUCA Athos *(Verdi-l'Ulivo)* 7

DEMASI *(AN)* 11

LAGO *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . 13, 14

LARIZZA *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 7

MICELE *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 8

TRAVAGLIA *(Forza Italia)* 7, 8, 15

WILDE *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . 13, 14

DL 0799

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) ***Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti,*** approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; Pontone ed altri; Asciutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; Pontone, Demasi, Mantica e Turini; Asciutti, Travaglia, Di Benedetto, Cimmino, Sella di Monteluce e Nava; Larizza, Cazzaro, Gambini, Manconi, Nieddu e Pappalardo; Cioni, Petrucci, Passigli, Bosi, Pieroni, Lauricella, Squarcialupi e Russo Spena; e modificato dalla Camera dei deputati.

Nel luglio dell'anno scorso, a larga maggioranza, l'Assemblea di Palazzo Madama licenziava il disegno di legge recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti». Questo testo torna di nuovo all'attenzione del Senato, dopo che la Commissione attività produttive della Camera ha provveduto ad approvarlo, con modificazioni, in data 23 aprile di quest'anno.

Le modifiche introdotte alla Camera, seppur numerose, non mutano l'impianto complessivo del testo elaborato dal Senato: in molti casi si limitano a proporre una diversa organizzazione dell'articolato (esercizio apprezzabile quanto discutibile) o a precisazioni di carattere lessicale, ininfluenti rispetto ai contenuti dei singoli articoli; in altri casi le modifiche, seppur su questioni non centrali, hanno un carattere sostanziale, proponendo, su singoli aspetti, soluzioni diverse da quelle individuate nel testo licenziato dal Senato.

Entrando nel merito delle modifiche, limitatamente a quelle di maggior rilievo, all'articolo 1, comma 1, sono state eliminate le lettere *a)* e *b)* che sottolineavano il riconoscimento, in linea di principio generale, del diritto delle associazioni dei consumatori e degli utenti di essere consultate rispetto a tutte quelle iniziative, nazionali come regionali, che presentino rilevanza rispetto agli interessi dei consumatori e degli utenti, nonchè del diritto per le medesime di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

Nel caso della lettera *a)*, la Commissione della Camera ha ritenuto opportuno aderire ad una sollecitazione del Governo (peraltro rappresentata anche nel corso della discussione in Senato), che riteneva l'affermazione di principio contenuta nella disposizione, di cui alla lettera in esame, troppo estensiva, in quanto si riconosceva un diritto generale di consultazione alle associazioni, quindi, un vincolo per le Amministrazioni centrali e regionali a consultare sistematicamente le associazioni su di una serie assai vasta di provvedimenti, con il risultato di complicare ulteriormente la vita amministrativa del paese.

Su questo argomento, come i colleghi ricorderanno, discutemmo a lungo anche in questa sede.

Nel caso della lettera *b)*, la sua soppressione deriva dal fatto che il diritto di agire in rappresentanza dei consumatori e degli utenti non è dato, contrariamente a quanto traspare dalla lettera *b)*, a tutte le associazioni, ma, come specificato in articoli successivi del testo di legge, solo a quelle che soddisfano particolari criteri. Di conseguenza, quanto affermato come principio generale alla lettera *b)* poteva ingenerare dubbi interpretativi e da qui la sua soppressione.

Sempre all'articolo 1, comma 2, la lettera *g)*, è stata modificata, nel senso di una semplificazione della formulazione: non si fa più riferimento alle carte dei servizi e si stabilisce, in maniera sintetica (ma per un verso più generica), quale diritto fondamentale dei consumatori e degli utenti quello «all'erogazione di servizi pubblici *standard* di qualità ed efficienza». Come certamente ricorderà, senatore Travaglia, proprio lei aveva sollevato tale questione.

All'articolo 3, riguardante la legittimazione ad agire, al comma 6, è stato soppresso l'aggettivo «comprovati», in ordine ai motivi di urgenza che possono indurre a richiedere lo svolgimento dell'azione inibitoria ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile; la modifica non incide, in quanto è evidente che i motivi di urgenza devono comunque essere provati e, d'altro canto, è lo stesso codice a definire la casistica cui riferirsi per avviare una procedura di urgenza. Al comma 7, la Commissione della Camera ha proceduto ad una riformulazione, precisando meglio il contesto entro il quale trova applicazione la non preclusione ad azioni individuali promosse da consumatori, che risultino danneggiati dalle violazioni per le quali è stato attivato un procedimento da parte delle associazioni.

L'articolo 4, che prevedeva per le associazioni il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi, è stato soppresso (la soppressione è stata decisa in sede di Comitato ristretto).

Estese modifiche, per la maggior parte in termini di riorganizzazione dell'articolato, sono state introdotte all'articolo riferito al Consiglio nazionale (ora articolo 4), precisando che detto Consiglio è il «Consiglio delle associazioni». All'interno del Consiglio è stata introdotta la presenza di un rappresentante delle regioni, mentre la presidenza, che nel testo del Senato era prevista elettiva in seno al Consiglio stesso, viene affidata al Ministro

dell'industria o ad un suo delegato. Sulla questione della presidenza la scelta operata dal Senato era maturata dopo una serrata riflessione; il fatto di prevedere che il presidente fosse liberamente eletto dai rappresentanti delle associazioni, aveva significato sottolineare una dimensione del Consiglio come luogo di autogoverno delle associazioni, piuttosto che una linea di maggior istituzionalizzazione di questo organismo. La Camera ha ritenuto opportuno scegliere questa seconda linea, scartata dal Senato.

Al comma 3, relativo alla partecipazione di altri soggetti alle riunioni del Consiglio (anche questo argomento ampiamente dibattuto in Commissione al Senato), la modifica introdotta dalla Camera accredita, di fatto, le associazioni di tutela ambientale riconosciute (che sono circa una trentina) e le associazioni delle cooperative dei consumatori quali invitati permanenti del Consiglio, mentre viene lasciata al Consiglio stesso la facoltà di invitare a sua discrezione altri soggetti. Questo è il senso che suggerisce l'aver modificato il termine «può invitare» con «invita», in relazione alle associazioni ambientaliste e alle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, prevedendo, poi, un «possono essere invitati» per gli altri soggetti. Se questa interpretazione è giusta, il risultato sarà di avere un Consiglio a maggioranza di invitati rispetto i membri effettivi. Viene inoltre eliminato il riferimento alla possibilità che in sede di regolamento vengano individuate altre categorie da invitare.

Sempre allo stesso articolo, al comma 4 (corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato) nell'elencazione dei compiti del Consiglio, alla lettera *c)* è stato reintrodotto «il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi». Si tratta di una specificazione già presente in alcuni dei disegni di legge esaminati dalla Commissione del Senato, ma che la stessa, al fine di non ingenerare equivoci (il controllo della sicurezza e qualità dei prodotti e servizi è già affidato dalla legislazione vigente a specifici soggetti) aveva ritenuto non opportuno inserire nel testo da sottoporre all'approvazione dell'Aula. Anche in questo caso la Camera ha espresso una valutazione di segno opposto.

Sempre allo stesso comma, alla lettera *e)* viene soppresso il riferimento relativo «allo sviluppo ed al rafforzamento del ricorso a sedi arbitrali e conciliative per la soluzione delle controversie», che era stato voluto dalla Commissione del Senato, in connessione con l'innovazione procedurale introdotta al comma 2 (l'attivazione preventiva della sede conciliativa), a sottolineare la necessità che le stesse associazioni dei consumatori si facessero promotori di una diversa cultura in materia di controversie, privilegiando il ricorso a sedi arbitrali e conciliative, piuttosto che alla magistratura ordinaria, questo anche in un ottica di riduzione di tempi e di alleggerimento dei carichi di lavoro della magistratura ordinaria. La Commissione della Camera non ha inteso accogliere questo invito.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle associazioni (articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo Senato), alla lettera *a)* si prevede che la costituzione possa avvenire anche tramite «scrittura privata autenticata» ed è stato aggiunto il requisito dello «svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti». Su quest'ultimo aspetto, in Commis-

sione al Senato, si era sviluppato un lungo dibattito, giungendo alla conclusione che, poichè non era possibile per legge individuare parametri oggettivi in base ai quali apprezzare il livello di attività svolta dalle associazioni, era preferibile non prendere in considerazione questo requisito. La Camera evidentemente, è stata di avviso contrario, reintroducendo questo criterio, che tuttavia risulta, nella sua formulazione, generico e di difficile apprezzamento, a meno che non sia il decreto ministeriale, di cui al comma 2, ad indicare i parametri oggettivi in base ai quali definirne il contenuto. Sempre in materia di requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni, si precisa, alla lettera *f)*, che i rappresentanti delle associazioni non possono essere imprenditori o amministratori di imprese. Infine con un comma aggiuntivo (comma 5) si prevede la possibilità di iscrizione a detto elenco delle associazioni dei territori ove risiedono minoranze linguistiche, con iscritti non inferiori allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o della provincia autonoma, fermi restando gli altri requisiti. Se la *ratio* del comma è quella di permettere anche ad associazioni che operano in questi particolari ambiti territoriali di essere iscritte all'elenco nazionale, non si capisce perchè si sia usata l'espressione «possono» e non quella, più netta, di «sono».

In ordine alle agevolazioni e contributi (articolo 7, 6 del testo del Senato) è stato soppresso il comma 1, che estendeva alle associazioni dei consumatori la disciplina delle organizzazioni non lucrative, da emanarsi ai sensi della legge n. 662 del 1996. La soppressione di questo comma è da mettersi in connessione al fatto che il Governo ha già provveduto ad emanare i decreti legislativi in materia di ONLUS: di conseguenza è venuta a cadere la previsione contenuta nel comma in questione. La Camera ha inoltre soppresso, anche in questo caso venendo incontro ad un'esigenza rappresentata dal Governo, la prevista redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ed utenti.

La modifica di maggiore sostanza è l'inserimento di una norma transitoria all'articolo 8, secondo cui fino al 31 dicembre 1999 il Consiglio delle associazioni è composto dai membri dell'attuale Consulta dei consumatori. Con il comma 2 si dà la potestà al Ministero dell'industria di iscrivere in via provvisoria nell'elenco delle associazioni anche quelle che non soddisfino il requisito degli iscritti, tenendo presente che la validità di tale iscrizione cessa al 31 dicembre 1999. Se la previsione del comma 1 può essere giustificata dalla necessità di prevedere un periodo di transizione dall'attuale Consulta al nuovo Consiglio, nel caso del comma 2 si tratta di una norma discutibile, in quanto introduce un regime derogatorio fino al 31 dicembre 1999. È pur vero che su di essa vi è un accordo sostanziale delle associazioni dei consumatori. Con questa norma si stabilisce infatti che associazioni che non hanno il requisito degli iscritti, possono, fino al 31 dicembre 1999, esercitare il diritto di adire in giudizio, in quanto iscritte all'elenco nazionale delle associazioni; dopo il 31 dicembre se non hanno gli iscritti verranno cancellate.

Nel complesso, come sottolineato, le modificazioni introdotte alla Camera non incidono sui punti cardine, sugli elementi qualificanti della

legge, anche se, su taluni aspetti non centrali, si assiste ad una modifica anche sostanziale delle valutazioni espresse dal Senato.

Sulla base di queste considerazioni e tenuto conto dell'approvazione unanime della proposta di legge presso la Commissione industria della Camera dei deputati, della realizzazione di un equilibrio politico piuttosto difficile da ottenere, della convergenza sostanziale delle associazioni dei consumatori e di quelle imprenditoriali sul testo in esame, pur avendo avanzato anche personalmente delle critiche su alcune delle modifiche introdotte, esprimo ai colleghi la mia nella propensione ad approvare il testo così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ringrazio, innanzitutto, il presidente Caponi per la sua puntualissima relazione: avendo seguito tutti i lavori svolti presso il Senato, ritrovo in essa tutti gli effettivi elementi su cui si è sviluppata la discussione.

Vi prego di credere, colleghi senatori, che alla Camera dei deputati è stato svolto un attento lavoro e devo dare atto – l'ho già fatto in quella sede, ma lo ripeto oggi – che come al Senato anche alla Camera dei deputati, in sede di Comitato ristretto prima e di Commissione dopo, tutti i Gruppi parlamentari hanno contribuito all'elaborazione del testo in esame a tal punto che all'interno della Commissione si è creata una sorta di gruppo ristretto che ha collaborato assieme per elaborare un buon testo di legge; naturalmente, ogni testo è perfettibile; nel complesso, però, è emersa una volontà politica generale nonché una linea culturale di tendenza unitaria sulle scelte effettuate.

Come detto dal presidente Caponi, alla sostanza ed all'impianto del progetto di legge, inalterato rispetto a quello originariamente approvato dal Senato, sono state apportate alcune modifiche presso l'altro ramo del Parlamento. Devo rilevare, d'altronde, il mio imbarazzo per via di problemi che possono verificarsi su materie così delicate che vanno al di là delle posizioni di ciascuno: l'onorevole Manzoni, ad esempio, del Gruppo Alleanza Nazionale aveva avanzato una serie di proposte accolte dalla Commissione ma poi respinte a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione giustizia, da richiedere obbligatoriamente in base al Regolamento della Camera dei deputati. Ne sono nate discussioni di qualche rilievo ed interesse anche dal punto di vista tecnico-giuridico.

Poiché un provvedimento normativo di questa portata non deve essere valutato soltanto in base al suo articolato ma al contesto nel quale si elabora, il Governo non può che condividere la conclusione del Presidente, ricordando innanzitutto la grande attesa che vi è a livello europeo oltre che nazionale per questo provvedimento e ribadendo ancora una volta la significativa partecipazione di tutti i Gruppi che hanno dato atto di una volontà comune a tutti: non vi è un Gruppo parlamentare di cui alla Camera dei deputati non siano stati accolti almeno un paio di emendamenti. Ovviamente, su alcuni aspetti il Governo avrebbe qualcosa da dire; non è detto che all'interno di un Ministero vi sia l'accordo di

tutti: secondo il mio personale parere, ad esempio, il termine previsto per il 31 dicembre 1999 poteva essere anticipato.

DE CAROLIS. Il Ministro di grazia e giustizia ha fatto scuola: ormai tutti parlano a titolo personale.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In quell'occasione il Ministro parlava a titolo personale; poiché però non ero presente, vorrei precisare che ero del tutto d'accordo con lui sul problema concernente l'ergastolo.

LARIZZA. E siete già in due!

DE LUCA Athos. Solo che noi rispettiamo le minoranze!

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per una volta, senatore De Luca, sono io a richiamarla ai *referendum*, che lei ama e non io. Mi piacerebbe fare lo stesso sul nucleare: vorrei vedere cosa ne penserebbe.

Tornando all'argomento alla nostra attenzione, vorrei sottolineare che condivido pienamente la richiesta del Presidente di non modificare ulteriormente il testo che è stato licenziato dalla Camera dei deputati con un contributo di prim'ordine, anche a livello culturale, di tutti i Gruppi, e del quale il Governo ringrazia il Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ricordare anch'io che il dibattito svolto nella Commissione industria del Senato è stato molto costruttivo e condotto con spirito attento e partecipativo; quindi, personalmente ero soddisfatto del testo che avevamo approvato.

Ora, non vorrei guastare il clima buonista che ha accolto il testo approvato dalla Camera dei deputati, ma secondo me questa nuova versione presenta alcuni aspetti che giudico inaccettabili. Infatti, anche se l'impianto generale è stato sostanzialmente mantenuto, alcune modifiche tendono a distorcere l'impostazione originaria, presentando, in qualche caso, anche dei rischi non indifferenti per l'equilibrio operativo delle imprese. Come sapete, infatti, sono particolarmente attento alla questione dell'efficienza nelle imprese, perché ritengo che queste siano un elemento estremamente significativo della nostra collettività. Ad esempio, se ci si pone l'obiettivo di aumentare il prodotto interno lordo del 3 per cento nei prossimi anni, come è scritto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, bisognerà puntare essenzialmente sull'impresa, salvaguardando la sua operatività. Invece, non sempre si tiene conto di questo aspetto.

Pertanto, non accolgo la proposta di approvare il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento senza compiere un'approfondita analisi; anzi,

secondo me dovremmo studiare dettagliatamente le modifiche che sono state apportate, cercando di riproporre gli stessi ragionamenti che avevamo svolto nel corso dell'esame in prima lettura. Siamo d'accordo sul fatto che in Europa c'è grande attesa per l'emanazione di una legge per la tutela dei consumatori e degli utenti; in effetti, entrambi i testi formulati possono essere accolti anche a livello europeo, però quello licenziato dalla Camera, secondo me, presenta aspetti piuttosto pericolosi per l'interpretazione italiana del fenomeno.

Certamente, il testo elaborato dalla nostra Commissione era già molto diverso rispetto al disegno di legge originario (recante, fra l'altro, la firma del senatore Carpi), che non condividevo affatto, perché per alcuni aspetti la sua filosofia mi aveva un po' «ulcerato».

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Senatore Travaglia, non volevo «ulcerare» lei, ma semplicemente recepire quanto era già stato fatto e rendermi tramite e staffetta del lavoro svolto dal Comitato ristretto della 10ª Commissione della scorsa legislatura.

TRAVAGLIA. Comunque, avevamo compiuto notevoli passi in avanti. Mi ero anche impegnato molto per fornire ai membri di questa Commissione documentazioni, secondo me, molto significative. Avevamo raggiunto una certa consapevolezza, che ci aveva consentito di elaborare un testo sostanzialmente equilibrato.

Ribadisco, quindi, che non concordo con alcune delle modifiche apportate e propongo di esaminare accuratamente il testo per giungere ad una conclusione che sia, per quanto possibile, condivisa. Mi batterò in modo anche molto deciso perché si eviti di commettere quelli che giudico, nella mia buona fede, dei possibili errori.

MICELE. Credo che l'invito del presidente Caponi, confermato dal sottosegretario Carpi, debba essere accolto da parte nostra anche con qualche motivo di soddisfazione, dal momento che un altro disegno di legge di iniziativa parlamentare, oltre a quelli relativi alla riforma dell'ICE e alle subforniture, sta giungendo – ce lo auguriamo – a definizione dopo aver iniziato il suo *iter* proprio in questa Commissione.

Dobbiamo valutare se nelle innovazioni introdotte dalla Camera rispetto al testo elaborato dal Senato sono stati mantenuti fermi i princìpi ispiratori che avevano fatto da sfondo alla nostra discussione, in cui si erano confrontate linee culturali diverse, che eravamo riusciti a sintetizzare nel testo da noi licenziato.

Innanzitutto, ricordo che era emersa la necessità di emanare al più presto una legge in materia, per colmare un ritardo ormai di molti anni. Infatti, nell'ambito dell'Unione europea, il nostro paese è l'unico ad essere privo di una normativa generale sull'associazionismo per la tutela dei diritti dei consumatori. Tra l'altro, credo che ciò contribuisca in modo determinante ad introdurre fattori distorsivi nel mercato, perché, secondo

me, il riequilibrio contrattuale del consumatore e dell'utente è un elemento indispensabile di trasparenza e di correzione del funzionamento del mercato.

In secondo luogo, ci eravamo trovati tutti d'accordo sul fatto che occorreva fare attenzione a non emanare una legge contro il sistema delle imprese.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati certamente non contraddicono questi principi.

L'altro principio ispiratore tendeva a far sì che la proposta di legge dovesse essere quanto più possibile – concetto su cui insisteva molto il collega Demasi nel suo intervento in Aula – una legge a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e non delle associazioni dei diritti dei consumatori e degli utenti. Le associazioni, in pratica, entravano in campo in quanto rappresentative di questi interessi e di questi diritti. Il terzo principio affermato nel testo approvato dal Senato trovava riscontro nel fatto che la rappresentatività delle associazioni (strettamente connessa alla legittimazione ad agire) dovesse essere ancorata a criteri e requisiti certi, definiti quantitativamente e qualitativamente: il numero degli iscritti, l'attività svolta per un certo numero di anni, la costituzione per atto pubblico, il possesso di uno statuto e quindi di un governo, una organizzazione delle associazioni che rispondesse a principi fortemente democratici, criteri che rimangono integralmente salvaguardati anche successivamente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Concordo, pertanto, con il presidente Caponi quando afferma che, in effetti, le modifiche introdotte non hanno alterato l'impianto complessivo della legge, pur evidenziando alcune contraddizioni esistenti all'interno del testo tra i principi ispiratori e le soluzioni pratiche date alle varie fattispecie che complessivamente non vanno però contro il progetto da noi ipotizzato.

Nel merito del provvedimento mi soffermerò sulle tre modifiche a mio parere più significative: all'articolo 5, relativo all'iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, i requisiti sono mantenuti integralmente. Quindi, la rappresentatività dell'associazione e la legittimazione ad agire sono strettamente legate al possesso dei requisiti. Contraddice in questo principio il secondo comma della norma transitoria contenuta nell'articolo 8 su cui si è soffermato il presidente Caponi: esso prevede la possibilità di iscrizione nell'elenco previsto presso il Ministero dell'industria anche per quelle associazioni che non hanno il requisito del numero degli iscritti; titolo questo che consente la legittimazione ad agire in difesa degli interessi dei diritti dei consumatori. La fissazione del termine al 31 dicembre 1999 accentua, comunque, la transitorietà e la precarietà della norma in questione, per cui credo che questo passaggio possa essere accettato.

L'altra osservazione si riferisce alla natura del Consiglio nazionale, su cui vi è stata una forte discussione che ha avuto come interlocutori nel corso di audizioni molte associazioni. Era prevalente nelle associazioni la concezione del Consiglio nazionale così come è stato poi approvato dalla Camera piuttosto che l'organismo – da noi ipotizzato – snello,

non burocratico, autogovernato, più rappresentativo, essendo titolare di una potestà regolamentare che si estrinsecava nella elezione del Presidente all'interno del Consiglio stesso oltre che nella possibilità di approvare un proprio regolamento che ne permettesse il funzionamento; una potestà regolamentare evidente ed una funzione di autogoverno. È prevalso, al contrario, l'aspetto istituzionale, la linea culturale cioè dell'associazionismo che si sentiva in tal modo più garantito, secondo quanto i colleghi che hanno partecipato alle audizioni delle associazioni hanno potuto riscontrare: il Presidente non è più uno dei rappresentanti delle associazioni ma il Ministro dell'industria o un suo delegato; è stata introdotta la partecipazione del rappresentante delle regioni e delle provincie autonome ed è stata soppressa la potestà regolamentare da noi precedentemente attribuita.

L'ultima considerazione segnalata dal Presidente relativa alla questione degli invitati ha costituito oggetto di grande discussione: proprio in ossequio al principio dell'autoregolamentazione noi avevamo demandato al regolamento del Consiglio la decisione su chi invitare. La Camera dei deputati ha scelto una strada diversa, prevedendo al comma 3 dell'articolo 4 i soggetti che devono essere comunque invitati (ad esempio, i rappresentanti delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle cooperative del consumatori) lasciando alla discrezionalità del Consiglio di invitare i restanti (vedi i rappresentanti delle associazioni, degli enti e degli organismi che hanno titolo in questa materia) con un evidente rischio di pletoricità dell'organismo.

Nonostante queste osservazioni, il testo approvato dalla Camera resta comunque una buona proposta di legge che va nella direzione di tutelare i consumatori; quindi, per quanto ci riguarda, il nostro impegno è quello di non modificarla e di approvarla così com'è per dare finalmente risposta ad un problema rimasto aperto da molti anni.

DE CAROLIS. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire non per dissentire da quanto ha detto il senatore Micele, il quale ha puntualmente cercato di riassumere le tappe di questo travagliato provvedimento, il cui *iter* si sta completando, ma solo per svolgere alcune considerazioni.

Vorrei ricordare che in occasione della discussione in Aula, avvenuta all'inizio sul mese di luglio, del testo unificato deliberato dalla nostra Commissione, con mio forte rammarico, espressi un voto di astensione, sovvertendo per la prima volta una prassi, ormai consolidata nell'attuale legislatura, che mi vede sempre consenziente con le relazioni della collega Fiorillo, la quale rimase sorpresa dal mio voto. La mia astensione era dovuta al fatto che il disegno di legge in esame, scaturito dalla necessità di soddisfare le esigenze dei consumatori, in definitiva si configurava come un provvedimento volto più che altro alla tutela delle associazioni dei consumatori stessi. Alla base di queste critiche c'è tutta una serie di esperienze maturate nel paese con il passare del tempo, soprattutto dove queste associazioni si sono consolidate al di là della legittimazione per legge.

Nel frattempo, però, è stato approvato il disegno di legge del Governo per l'istituzione delle organizzazioni non lucrative con finalità so-

ciali. Certo, ci sono molte incertezze e perplessità, perché non è che tutto sia andato in porto secondo gli schemi originari del professor Zamaglia. Probabilmente, se avessimo discusso di più nelle sedi parlamentari, il provvedimento avrebbe potuto avere una maggiore proiezione nel sociale di quanta non ne abbia, poiché alcune organizzazioni, come ad esempio la SIAE, hanno trovato all'interno del Parlamento delle *lobby* trasversali, protette sia a destra sia a sinistra (e soprattutto nel centro della sinistra).

Allora, le ONLUS hanno dato una certa legittimazione alle nuove associazioni non lucrative per attività sociali e soprattutto hanno rivalutato una certa forma di associazionismo, come si evince anche dall'intervento del collega Micele.

Pertanto, oggi mi sento di trasformare la mia astensione in voto favorevole, ma con l'auspicio che il disegno di legge che stiamo per approvare tuteli veramente e solamente i diritti dei consumatori. Mi auguro inoltre che il Governo – soprattutto nella parte che ci riguarda, cioè il Ministero dell'industria – non consideri questa delega così importante, assegnata dal Parlamento, con quella superficialità che purtroppo vedo trasparire in molti provvedimenti relativi al Dicastero che ci interessa maggiormente.

In conclusione, possiamo rilevare che finalmente dal disegno di legge che stiamo per approvare traspare una legittimazione certa per le associazioni cui faceva riferimento anche il collega Micele, che invece non era evidenziata nel testo originario. Per questo motivo, oggi posso modificare il mio giudizio ed esprimere un voto favorevole.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei ricordare che il Gruppo Alleanza Nazionale – che, tra l'altro, è firmatario di uno dei disegni di legge confluiti nel testo unificato – già nel corso della prima lettura di questo interessantissimo provvedimento espresse alcune perplessità in ordine alle conclusioni a cui si era pervenuti. A noi sembrava infatti, che, nonostante il desiderio di tutelare i consumatori, avevamo tutelato esclusivamente le associazioni dei consumatori stessi. Questo risultato ci sembrava estremamente esile rispetto agli intendimenti iniziali e, per certi versi, anche piuttosto pericoloso, poichè vi era la possibilità, seppure remota, che si consolidassero delle associazioni portatrici di interessi non proprio generali.

Oggi ci troviamo di fronte ad un testo che rafforza le perplessità da noi già evidenziate, in quanto ancora una volta è posto sulle associazioni dei consumatori, mentre viene molto più sfumata la figura del consumatore in quanto tale. So bene che nella X Commissione della Camera, riunita in sede deliberante, è stato manifestato un consenso unanime come è stato fatto rilevare molto diplomaticamente. Ho ascoltato quanto è stato con tanta grazia «sussurrato», ma rimango delle mie convinzioni. Rimango delle mie convinzioni per un motivo molto semplice, che ricollego, per un estremo desiderio di sintesi, a quanto ha detto il presidente Caponi nella sua relazione in ordine alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 e al nuovo articolo 8, contenente norme transitorie.

Quando abbiamo affrontato la questione relativa alle associazioni dei consumatori, abbiamo stabilito dei limiti per la partecipazione di queste

associazioni al Consiglio nazionale, l'organo che verrebbe istituito con il disegno di legge in esame e che ha caratteristiche di rappresentanza generale. Non abbiamo, però, inteso escludere dal Consiglio quelle associazioni che, pur non avendo le caratteristiche necessarie per parteciparvi, avevano comunque diritto di cittadinanza, in quanto legittime rappresentanti degli interessi di consumatori anche se in numero limitato. Tanto è vero che abbiamo stabilito che le associazioni dei consumatori, indipendentemente dal fatto che partecipassero o meno al Consiglio, avevano il diritto di agire in rappresentanza degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, come è scritto nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

Approvando il disegno di legge così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, invece, stabiliamo per le associazioni dei consumatori dei diritti che promanano non dal fatto che esse rappresentano i consumatori stessi, ma dal fatto che tali associazioni hanno quelle caratteristiche che artificiosamente – consentitemi il termine – sono state poste a salvaguardia del diritto di partecipazione al Consiglio.

Inoltre, la differenza con il testo licenziato al Senato si accentua se esaminiamo la norma transitoria di cui all'articolo 8 del nuovo testo; con essa si consente un'ammissione *sub iudice* delle associazioni che oggi non presentano determinati requisiti: queste vengono messe nelle condizioni di acquistare tali caratteristiche in un arco di tempo determinato; le mettiamo – cioè – in condizioni di acquisire queste caratteristiche di un arco di tempo eccessivo e unicamente funzionale a questa necessità, dopo di che le autorizziamo a rappresentare gli interessi dei consumatori. Resteranno escluse quelle associazioni che non hanno il privilegio di essere ricomprese nelle previsioni della norma transitoria o che non riusciranno a conseguire quelle caratteristiche individuate per l'inclusione nel Consiglio di rappresentanza. Ebbene, signor Sottosegretario, se le parole hanno un significato, tale dizione rappresenta un chiaro indizio del diverso significato che è stato attribuito non solo al Consiglio, ma all'intera legge.

Restano altre perplessità che ovviamente non hanno il peso di quella che ho illustrato, ma che non credo vadano nella direzione che si era data la nostra Commissione ed il Senato della Repubblica quando in prima lettura hanno approvato il testo di legge. Faccio riferimento, ad esempio, al comma 5 nell'articolo 5, che prevede l'iscrizione nell'elenco che abilita alla legittimazione attiva, nonchè all'inserimento nel Consiglio, delle associazioni operanti esclusivamente nei territori con minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute ed alla previsione – in esso contenuta – di un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà. Questo comma si commenta da sè: francamente non credo che un provvedimento di così grande rilevanza possa contenere un comma come quello appena citato; andando avanti così si potrebbe predisporre un comma a tutela degli abitanti di un certo rione che vestono con abiti di un certo colore. Mi sembra troppo in una nazione che si definisce civile.

Non sempre, per concludere, una seconda lettura aggiunge alcunchè di positivo all'esame di un provvedimento già approvato in prima lettura. Noi ci troviamo oggi nella necessità di dare una risposta in tempi brevi; esiste una norma comunitaria che ci vedrebbe paurosamente in ritardo se non procedessimo all'approvazione rapida del provvedimento in esame, però, con la voglia di inseguire il meglio, rischiamo di dimenticare il nostro obiettivo principale. Questo deve essere oggetto di riflessione, in occasione della manifestazione del voto.

WILDE. Signor Presidente, vorrei sapere chi ha deciso di esaminare il provvedimento in sede deliberante in Commissione.

PRESIDENTE. Quando una proposta di legge è esaminata da un ramo del Parlamento in sede deliberante in Commissione è prassi proseguire il medesimo *iter* nell'altro ramo. Comunque è possibile tornare in sede referente qualora il prescritto numero di senatori, stabilito dal Regolamento, lo richiedesse.

LAGO. Si può pertanto dissentire da tale decisione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Certo, raccogliendo le firme.

In veste di relatore del disegno di legge al nostro esame, come ho detto nella relazione introduttiva, condivido molte delle critiche avanzate alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; ritengo, però, che non tocchino né l'impianto né i contenuti sostanziali della proposta di legge, per cui mi risulta difficile comprendere come una legge giudicata positivamente ed approvata in questa stessa Commissione in prima lettura possa oggi registrare un parere così difforme.

È opportuno, a mio parere, riflettere sulla necessità tutta politica di disporre di una legge per la tutela dei consumatori. Ovviamente, se è nostra intenzione modificare il provvedimento e sottoporlo ad un ulteriore esame dell'altro ramo del Parlamento possiamo farlo ma il rischio è che finiremo per non disporre affatto di una legge sulla tutela dei consumatori nel nostro paese. Pur con la stima e con il rispetto che provo nei confronti dei senatori Demasi e Travaglia che furono tra i più attenti protagonisti dell'originaria stesura del provvedimento, devo dire che chi oggi intende apportare modifiche al provvedimento evidentemente non vuole una legge sulla tutela dei consumatori: se non si approverà senza modifiche il disegno di legge, non si avrà la legge, visto che dovrà essere nuovamente sottoposto all'esame della Camera dei deputati, la quale si sentirà a sua volta punta nelle proprie prerogative: sapete ovviamente che presso la Camera dei deputati vi è attualmente un clima politico diverso da quello del Senato; non a caso l'esame del provvedimento si è prolungato per un anno anche se poi è stato approvato all'unanimità.

Invito, pertanto, tutti i colleghi a tenere in considerazione l'esigenza politica prevalente rispetto a tutte le altre. Con questo ovviamente non in-

tendo negare lo svolgimento di una eventuale discussione: l'*iter* prevede la discussione generale cui seguirà la presentazione di emendamenti. Però, come relatore del disegno di legge e come Presidente della Commissione ho la responsabilità di fare presente tutte queste considerazioni, anche se poi ciascuno naturalmente si regolerà come ritiene più opportuno.

WILDE. Vorrei far presente che chiediamo semplicemente di procedere allo svolgimento della discussione generale in una seduta successiva. Poiché poi il sottosegretario Carpi ha dichiarato che il provvedimento è stato approvato all'unanimità, vorrei precisare che la Lega Nord-per la Padania indipendente ha votato contro il provvedimento al Senato e si è astenuta alla Camera. Questo non vuol dire ovviamente che in questa fase non vi sia la possibilità di andare nella direzione auspicata dal Governo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra che la Lega Nord si sia astenuta alla Camera e che si sia proceduto alla ripetizione di una votazione per una irregolarità Ribadisco però che vi è stato il contributo assoluto di tutti per arrivare alla conclusione dell'*iter*, per raggiungere il numero legale in Commissione e nel corso del lavoro effettuato in sede di Comitato ristretto in merito ai dissensi, visto che ovviamente avremmo potuto trascorrere l'intera esistenza su alcuni aspetti. In conclusione, ribadisco che si è fatto un buon lavoro.

WILDE. Stiamo solo manifestando il desiderio di esprimere la nostra opinione.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esattamente come è avvenuto in questa sede con il contributo del vostro Gruppo!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Senatore Wilde, non c'è discussione su questo punto.

LAGO. Signor Presidente, però lei ha detto che dobbiamo votare il disegno di legge così com'è: allora è inutile continuare a discuterne!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* È solo la mia opinione.

LAGO. Ma abbiamo la sensazione che la maggioranza non intenda far passare nemmeno una virgola degli eventuali emendamenti. Questo è ciò che lei ha deciso e che probabilmente avrà concordato con la maggioranza; per questo motivo dico che è inutile continuare la discussione. Infatti, Presidente, lei ha messo dei paletti ben precisi quando ha affermato che questo disegno di legge deve essere approvato. A questo punto è solo una inutile perdita di tempo procedere con l'esame del provvedimento e presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Senatore Lago, non vorrei che lei avesse frainteso le mie parole; io ho solo espresso, responsabilmente, la mia opinione in quanto relatore. Ciò non toglie nulla allo spazio necessario per il dibattito e non impedisce che, ove nella Commissione si verifichi una maggioranza sufficiente, il disegno di legge possa essere anche completamente modificato. Le mie parole non vanno intese come un blocco alla discussione, ma come l'espressione di una preoccupazione che volevo comunicare anche ai membri di questa Commissione.

TRAVAGLIA. Vorrei ribattere ad alcune considerazioni che ho ascoltato a proposito del fatto che dietro alla posizione da me espressa possa esserci un impegno politico. Questo lo escludo nel modo più assoluto: da parte mia c'è la massima buona fede.

Non so se ricorda, Presidente, che quando si tentò di avere un po' più di tempo a disposizione per la discussione, espressi il timore che questo potesse essere solo un pretesto per ottenere un rinvio. Nella realtà dei fatti, invece, tutto si è svolto nel modo più corretto. Ciò sta a dimostrare che se manifestiamo particolare attenzione e grande perplessità è perchè genuinamente abbiamo l'impressione che le modifiche apportate dalla Camera possano rappresentare dei pericoli, dei rischi che occorre valutare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Sono stato il primo ad affermarlo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Comunque, senatore Travaglia, un disegno politico non è un crimine, anzi è quasi un dovere.

TRAVAGLIA. Purché esista un disegno politico. Sono consapevole del fatto che non è un crimine, ma può essere una manifestazione erronea della realtà.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI